

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DELLE AREE ADIBITE A ORTI

- Art. 1 - Definizione e finalità
- Art. 2 - Requisiti per la concessione
- Art. 3 - Graduatoria e procedura di concessione
- Art. 4 - Durata della concessione e disciplina del relativo rapporto
- Art. 5 - Rinuncia e decesso
- Art. 6 - Revoca
- Art. 7 - Norme di gestione dell'area ortiva
- Art. 8 - Coltivazioni
- Art. 9 - Attività socialmente utili
- Art. 10 - Ricovero attrezzi
- Art. 11 - Organismi e controlli
- Art. 12 - Responsabilità e controversie
- Art. 13 - Canone annuale e riparto delle spese
- Art. 14 - Modifiche
- Art. 15 - Norme finali e transitorie

Approvato dal Consiglio di Municipalità di Favaro Veneto nella seduta del 11.2.2016.

Art. 1
DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. La Municipalità di Favaro Veneto mette a disposizione della cittadinanza residente lotti di terreno di proprietà comunale da adibire a orti a titolo di concessione.
2. Al fine della presente disciplina per orti della Municipalità si intendono le aree costituite da:
 - particelle ortive individuali aventi superficie di circa mq 55;
 - ricovero degli attrezzi;
 - le aree comuni.
3. L'orto di Municipalità ha lo scopo, con il recupero delle più tradizionali attività manuali e il contatto diretto con la natura, di permettere ai cittadini un uso sereno del tempo libero, favorendo e sviluppando il rapporto e l'aggregazione sociale tra le persone.
4. Nello specifico la Municipalità attraverso l'iniziativa degli orti si propone di:
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano, nonché lo svolgimento da parte di persone anziane di attività utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura della salute;
 - sensibilizzare i cittadini, le famiglie e le realtà associative presenti sul territorio, sull'esigenza di salvaguardare il territorio attraverso processi di autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità;
 - promuovere l'attività fisica delle parti più deboli della società;
 - favorire una risposta adeguata all'esigenza di un'alimentazione sana e sicura.

Art. 2
REQUISITI PER LA CONCESSIONE

1. Possono presentare domanda di concessione di un orto municipale gli anziani (categoria A), gli adulti e le famiglie (Categoria B), le associazioni e le Onlus (categoria C) purché in possesso dei seguenti requisiti per ogni categoria:
REQUISITI CATEGORIA A: ORTI PER ANZIANI
 - residenza nel territorio della Municipalità di Favaro Veneto da almeno tre anni;
 - aver compiuto il 60° anno di età o essere in quiescenza alla data di scadenza del bando;
 - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile;
 - non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;

- non aver riportato condanne penali per reati contro l'ambiente;
- essere in grado di coltivare personalmente l'orto.

REQUISITI CATEGORIA B: ORTI PER FAMIGLIE E ADULTI

- essere residenti nel territorio della Municipalità di Favaro Veneto da almeno tre anni;
- non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile;
- non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;
- non aver riportato condanne penali per reati contro l'ambiente;
- essere in grado di coltivare personalmente l'orto; tale requisito deve essere soddisfatto da almeno un componente del nucleo familiare.

REQUISITI CATEGORIA C: ORTI PER ASSOCIAZIONI

- status soggettivo di associazione iscritta all'albo comunale delle associazioni, fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus;
- avere sede nel territorio municipale o avervi prestato servizio per almeno tre mesi oppure avere svolto nello stesso 3 (tre) attività/iniziativa nell'ultimo anno.

2. È possibile presentare istanza solo per una categoria, inoltre, per ogni nucleo familiare può partecipare un solo componente; ove risultino presentate più domande verrà presa in considerazione quella consegnata in data e ora antecedente. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.
3. Per appezzamento di terreno coltivabile si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio.
4. Gli appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non potranno avere ciascuno più di lotto assegnato.
5. I cittadini stranieri residenti nella Municipalità dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
6. La Municipalità si riserva di utilizzare gli orti non assegnati per la realizzazione di propri progetti socio-educativi.

Art.3

GRADUATORIA E PROCEDURA DI CONCESSIONE

1. La concessione degli orti municipali è effettuata in base all'esito di graduatorie formate a conclusione della procedura prevista e disciplinata in parte dal presente atto e in parte da apposito bando pubblicato sul sito Internet del Comune.
2. Le graduatorie relative a ciascuna delle tre categorie soggettive di cui all'art. 2 e approvate con determinazione dirigenziale, sono formate

applicando i seguenti criteri:

- Categoria A: fascia d'età, fascia certificazione ISEE, numero componenti nucleo familiare;
 - Categoria B: fascia certificazione ISEE, numero figli conviventi;
 - Categoria C: approccio progettuale che privilegi la collaborazione e il coordinamento fra più soggetti collegati fra loro mediante specifico accordo, attività prevista con persone in carico ai Servizi Sociali del Comune di Venezia.
3. La concessione del singolo orto municipale è effettuata mediante apposita comunicazione all'avente diritto. Affinché la concessione sia produttiva di effetti giuridici occorre che il concessionario:
 - accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione stessa;
 - sia presente al sopralluogo di consegna e sottoscriva il relativo verbale;
 - versi la quota di canone stabilita all'atto della concessione entro quindici giorni dalla data di avvenuta consegna del lotto ed entro il 15 aprile di ogni anno successivo.
 4. Le graduatorie rimarranno valide per tre anni a partire dalla data di approvazione e saranno utilizzate per la concessione di orti disponibili a seguito di eventuali rinunce dei concessionari ovvero per la concessione di eventuali orti aggiuntivi individuati dall'Amministrazione. Ad avvenuto esaurimento delle graduatorie, ove sussistano ancora orti concedibili, si procederà all'approvazione e pubblicazione di un nuovo bando.
 5. I lotti sono riservati in misura approssimativamente uguale ai soggetti appartenenti alle categorie A e B. L'Amministrazione si riserva di modificare, mediante delibera dell'Esecutivo di Municipalità, la distribuzione dei lotti per categoria in occasione dell'emanazione dei bandi per la concessione degli orti e visti gli esiti dei bandi precedenti.
 6. Il numero degli orti da assegnare per ogni categoria avverrà con delibera di Esecutivo Municipale tenuto conto della distribuzione tra categoria A e B di cui al punto precedente.

Art.4

DURATA DELLA CONCESSIONE E DISCIPLINA DEL RELATIVO RAPPORTO

1. La concessione dell'orto municipale ha una durata complessiva di cinque anni.
2. La concessione dell'orto municipale si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica a uso orto municipale.
3. Decorso il termine di concessione, il lotto di terreno ritorna in gestione alla Municipalità, senza che il precedente concessionario possa vantare alcun diritto in merito all'eventuale riassegnazione. L'individuazione del lotto da assegnare sarà di norma effettuata mediante sorteggio in sede di

assemblea, in presenza di un rappresentante della Municipalità, salvo diverso accordo fra i candidati alla concessione.

4. L'orto concesso non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.
5. Gli orti concessi ai soggetti appartenenti alle categorie A e B devono essere coltivati direttamente dai concessionari i quali potranno essere aiutati dai loro familiari. In nessun caso potranno avvalersi di manodopera retribuita.
6. In caso di malattia, impedimento fisico temporaneo o altri motivi di assenza non superiore a tre mesi, il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione all'ufficio competente.
7. L'assenza per malattia documentata o impedimento fisico temporaneo documentato, superiore a tre mesi continuativi, va segnalata all'ufficio competente che provvederà, se del caso, ad una nuova concessione in base alla graduatoria vigente.
8. Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Art. 5 RINUNCIA E DECESSO

1. In caso di rinuncia volontaria, il concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta da presentare tempestivamente all'ufficio preposto.
2. In caso di decesso del concessionario, è consentito a un familiare, che ne faccia richiesta, la raccolta dei prodotti seminati per i successivi due mesi dalla data di decesso. Sempre previa richiesta scritta entro due mesi dall'evento luttuoso, il familiare convivente, avente i requisiti stabiliti dal regolamento, potrà subentrare al concessionario deceduto fino alla naturale scadenza della concessione. In caso di mancata richiesta, il lotto libero sarà concesso ad altro soggetto ricorrendo alla graduatoria esistente. Ove la graduatoria risultasse esaurita, verrà approvato e pubblicizzato un nuovo bando.

Art. 6 REVOCA

1. Costituiscono motivi di revoca della concessione dell'orto le seguenti condizioni:
 - TRASFERIMENTO - In caso di trasferimento della residenza del concessionario al di fuori dell'ambito territoriale del Comune di Venezia, ad avvenuta verifica della mutata condizione anagrafica, l'orto si intende immediatamente riassegnabile da parte dell'ufficio preposto.
 - CONDIZIONE PROLUNGATA DI NON UTILIZZO DELL'AREA ORTIVA -

Quando nei casi previsti dall'art. 4 comma 6 e 7 il concessionario non riprenda attivamente la gestione dell'orto, lo stesso verrà riassegnato.

L'Amministrazione può inoltre riassegnare l'orto qualora venga a conoscenza di casi di non utilizzo dell'area ortiva al di fuori di quanto previsto dall'art. 4 comma 6 e 7.

- PERDITA DEI REQUISITI E COMPORTAMENTI INADEGUATI - La perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 2 costituisce causa di revoca della concessione ad esclusione della certificazione ISEE che rimarrà valida quella richiesta in sede di bando.

In caso di inosservanza anche di una sola delle regole o dei divieti posti nel presente Regolamento e in particolare all'art. 7, verrà fatta formale contestazione al concessionario. In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la revoca della concessione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato.

- CASI DI PUBBLICA NECESSITÀ - La concessione è revocabile in qualsiasi momento in caso di pubblica necessità senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario. Andrà tenuto conto, ove possibile, delle esigenze di raccolta dell'ultima semina.

2. Nei casi di revoca si provvederà a riassegnare l'orto a un nuovo beneficiario, secondo la graduatoria approvata. Ove la graduatoria risultasse esaurita, verrà approvato e pubblicizzato un nuovo bando.
3. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e/o municipali, e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 7

NORME DI GESTIONE DELL'AREA ORTIVA

1. I concessionari si impegnano mediante firma per accettazione dell'apposito disciplinare al momento della consegna dell'orto, a rispettare le regole, i divieti e le condizioni stabilite nel presente Regolamento per l'uso dell'orto municipale loro concesso e in particolare si impegnano a:
 - a. coltivare l'orto precipuamente con tecniche biologiche;
 - b. destinare i prodotti delle coltivazioni ortive al consumo familiare o donarli a terzi a titolo gratuito. Ogni attività a scopo di lucro è severamente vietata;
 - c. curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia dell' orto concesso per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
 - d. aderire all'apertura dell'orto al pubblico nel merito di iniziative culturali di promozione e informazione;
 - e. non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia dell' orto concesso;
 - f. non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
 - g. mantenere il decoro delle parti comuni e delle strisce di terreno

adiacenti al lotto assegnato e non realizzare, all'interno dello stesso, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area;

- h. pagare il canone annuo relativo alle spese di gestione di cui al successivo articolo 13;
- i. approvvigionarsi di tutti gli attrezzi e il materiale necessario per la produzione ortiva;
- j. collocare un solo bidone per la raccolta dell'acqua piovana munito di coperchio o rete antizanzara;
- k. provvedere nei mesi invernali all'eventuale pulizia e sgombero di neve e ghiaccio dalle vie di accesso ai lotti, con il correlativo divieto di depositare la neve nelle vie di transito;
- l. usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione che viene messa a disposizione dal Comune;
- m. vigilare sull'insieme degli orti, segnalando al Comitato di Gestione e all'ufficio municipale preposto ogni eventuale anomalia;
- n. non consentire l'ingresso nell'orto a persone estranee e non autorizzate dall'Amministrazione, salvo che non siano accompagnate dal concessionario;
- o. riconsegnare le chiavi a fine concessione o dopo la rinuncia o la revoca dell'orto assegnato;
- p. non effettuare allacciamenti alla rete elettrica e idrica non autorizzati dal Comune;
- q. rispettare i limiti stabiliti per i sostegni alle coltivazioni o paletti di qualsiasi genere (che non dovranno superare l'altezza di m 1,80 e dovranno essere di canna palustre o legno escludendo l'impiego di materiali metallici).

2. Inoltre è vietato:

- a. usare concimi chimici e prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.), nonché effettuare concimazioni organiche tramite liquami e fanghi zootecnici che possano arrecare danno all'ambiente;
- b. tenere nell'orto depositi di materiali di risulta o recupero (cassette, vetri, armadi, sacchi di nylon, legname, materiale in pvc, materiale edile, ecc.);
- c. allevare animali nell'orto. È concesso far entrare animali da compagnia nel tempo strettamente necessario di permanenza nell'orto purché opportunamente custoditi in modo da evitare che sporchino o arrechino danno e disturbo;
- d. costruire abusivamente capanni o altri manufatti;
- e. l'utilizzo dell'orto per fini diversi dalla coltivazione (ad esempio deposito o scarico di materiali inquinanti o lavaggio di veicoli);
- f. introdursi negli orti altrui e/o raccogliere i prodotti ivi coltivati;
- g. bruciare qualsiasi materiale in particolare residui vegetali e rifiuti di altro genere e detenere prodotti infiammabili e bombole GPL;
- h. occultare la vista dell'orto con teli, steccati o siepi;

- i. accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
 - j. scaricare materiali inquinanti e depositare rifiuti internamente e attorno all'orto;
 - k. coltivare piante proibite dalla legge;
 - l. recintare l'orto concesso; solo nei casi autorizzati dall'Amministrazione sarà consentita una semplice delimitazione non superiore a 30 cm di altezza;
 - m. utilizzare coperture di plastica, salvo il seguente caso: le coperture in plastica su semplici supporti metallici, a uso serra, sono ammissibili ove non diano origine a strutture stabili o indecorose e, se realizzate, dovranno essere rimosse a semplice richiesta della Municipalità.
3. I concessionari devono sempre e comunque consentire l'accesso, anche senza preavviso, agli Amministratori e ai dipendenti della Municipalità per effettuare le opportune verifiche e vigilare sul corretto rispetto delle norme del presente Regolamento.

Art.8 COLTIVAZIONI

1. È consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (esempio: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori. È vietata la piantumazione di alberi di qualunque genere sull'intera area degli orti e l'allevamento di animali. I residui vegetali potranno essere interrati nel proprio orto purché non creino problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Art. 9 ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

1. Gli orti sono aperti alle cittadine e ai cittadini che intendano visitarli, previo accordo con i concessionari e nel rispetto del presente Regolamento. In particolare si favoriscono visite guidate di scolaresche che ne facciano richiesta, in collaborazione con il Comitato di Gestione degli orti e con gli Uffici della Municipalità. Sono auspicabili iniziative di socializzazione e feste che coinvolgano tutta la cittadinanza.

Art. 10 RICOVERO ATTREZZI

1. Le "casette" di ricovero attrezzi sono di proprietà comunale. I concessionari dovranno provvedere alla manutenzione ordinaria delle "casette" e garantire l'ordine all'interno delle stesse. Dovranno conservare le caratteristiche di forma e colore esterno/interno come al momento della consegna. I ricoveri non possono essere usati per il pernottamento, né devono contenere elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto o materiale infiammabile o pericoloso.

Art. 11 ORGANISMI E CONTROLLI

1. Nell'ottica di garantire il rispetto del presente regolamento, la soluzione di problemi comuni dell'area ortiva, assicurare armonici rapporti tra i concessionari e i diversi organismi della Municipalità, l'organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sociali sono previsti i seguenti organismi di gestione sociale:
 - ASSEMBLEA
 - COMITATO DI GESTIONE
 - PRESIDENTE
2. ASSEMBLEA
 - a. L'assemblea è costituita da tutti i concessionari degli orti.
 - b. Ogni 3 (tre) anni, l'assemblea nomina al suo interno un Presidente e altri quattro membri per comporre il Comitato di Gestione.
 - c. L'assemblea dovrà essere convocata per iscritto almeno una volta all'anno dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da altro componente del Comitato di Gestione. Qualora il Presidente non risultasse più concessionario, l'Assemblea sarà convocata e presieduta dal Presidente di Municipalità, o suo delegato, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione delle graduatorie. Dovrà inoltre essere convocata con le medesime modalità qualora lo richieda almeno un quarto dei concessionari o la maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione. La relativa convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni e deve essere resa nota mediante affissione all'interno dell'area ortiva con indicato la data, l'ora e l'ordine del giorno. Dell'avvenuta convocazione dovrà esserne data notizia alla Municipalità.
 - d. La Municipalità ha facoltà di partecipare all'assemblea tramite il consigliere delegato competente per materia, o suo sostituto in caso di impedimento, che non potrà in ogni caso esercitare il diritto di voto.
 - e. L'assemblea risulta validamente costituita qualora sia presente la metà più uno dei suoi membri e approva le varie proposte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Il voto di astensione viene computato tra i presenti ma non concorrono a determinare il numero dei votanti.
 - f. Qualora non si raggiungesse il numero legale previsto, l'assemblea verrà riconvocata entro 15 (quindici) giorni con le stesse modalità della precedente e verrà ritenuta valida alla presenza di almeno un terzo dei concessionari.
 - g. A ogni convocazione l'assemblea nomina un Segretario che avrà il compito di redigere un sommario verbale della seduta, che verrà poi sottoscritto dal Presidente. Lo stesso verrà depositato entro 10 (dieci) giorni presso il competente ufficio della Municipalità.
 - h. L'assemblea, su proposta di un quarto dei concessionari e con voto a maggioranza, può revocare uno o più rappresentanti o l'intero Comitato di Gestione solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentati revocati.
 - i. L'assemblea ha le seguenti funzioni:

- elezione del Presidente e del Comitato di Gestione;
- discussione e approvazione del programma annuale comprendente eventuali proposte all'Amministrazione comunale relative ad opere di manutenzione straordinaria e sviluppo dell'area ortiva e a eventuali iniziative culturali, ricreative e sociali.

3. COMITATO DI GESTIONE

- a. Il Comitato di Gestione, nominato dall'assemblea, è costituito da 5 (cinque) membri. Il Presidente dell'assemblea è anche Presidente del Comitato e dura in carica per 3 (tre) anni. Qualora nel corso dei 3 (tre) anni uno dei membri non risultasse più concessionario dovrà essere sostituito. Il nuovo componente durerà in carica fino alla scadenza del Comitato di Gestione. I componenti uscenti possono essere rinominati ma non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
- b. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno 3 (tre) componenti e le sue decisioni risultano valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; qualora non ci sia la maggioranza, il voto del Presidente vale doppio.
- c. Alle riunioni del Comitato di Gestione potrà partecipare anche la Municipalità tramite il consigliere delegato competente per materia, o suo sostituto in caso di impedimento, senza diritto di voto.
- d. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni quadrimestre o quando lo richiedano tre componenti dello stesso oppure un quarto dei concessionari. Le relative convocazioni avvengono mediante avviso affisso all'interno dell'area ortiva oppure attraverso altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo almeno 10 (dieci) giorni prima. Dell'avvenuta convocazione dovrà esserne data notizia anche alla Municipalità.
- e. È compito del Comitato:
 - mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e la Municipalità;
 - controllare la corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto delle regole del presente Regolamento;
 - segnalare alla Municipalità le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempimento dei concessionari e gli eventuali comportamenti che richiedano l'adozione di provvedimenti specifici;
 - promuovere iniziative mirate a rafforzare gli impegni di solidarietà civile, atti a creare una "rete sociale" fra i diversi concessionari, nonché tra questi e i cittadini; di tali iniziative dovrà essere informata la Municipalità;
 - svolgere le eventuali ulteriori attività decise dall'assemblea previo nulla-osta della Municipalità;
- f. Di ogni riunione del Comitato viene redatto apposito verbale sommario a cura di uno dei componenti del Comitato stesso. Una copia del verbale, sottoscritto dai presenti, verrà depositata presso il competente ufficio della Municipalità.

4. PRESIDENTE

- a. Il Presidente funge da intermediario tra i concessionari degli orti e l'ufficio preposto della Municipalità.
- b. Spettano al Presidente le seguenti funzioni:
 - Convocazione e presidenza dell'Assemblea e del Comitato di Gestione;
 - Attuazione delle misure atte a preservare la civile convivenza e il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
 - Attività di promozione di iniziative.

Art. 12 RESPONSABILITÀ E CONTROVERSIE

1. I singoli concessionari hanno l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento e di segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti al Comitato di gestione.
2. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare alla Municipalità eventuali spese sostenute per il ripristino o per i danni causati.
3. Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o di terzi durante l'uso dell'orto a lui concesso. L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto concesso.
4. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verifichino negli orti concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto da parte del concessionario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Art. 13 CANONE ANNUALE E RIPARTO DELLE SPESE

1. I concessionari sono obbligati a sostenere le spese per la gestione (in particolare quelle relative ai consumi di acqua e energia elettrica) e per la manutenzione straordinaria dell'orto concesso, mediante il pagamento di una quota forfettaria annua a titolo di concorso spese, denominata canone e fissata, su base annua (12 mesi), in misura pari a € 42,44 per l'anno 2015, (tale canone è stato calcolato sulla base della delibera di Giunta Comunale 804/2010 e successivi adeguamenti ISTAT) rivalutabile annualmente sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In caso di concessione di durata inferiore all'anno il canone è commisurato in proporzione ai mesi di durata della stessa. La somma deve essere versata entro 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuta consegna dell'orto per le quote fino a dicembre; per gli anni successivi la somma dovrà essere corrisposta entro

il 15 aprile.

2. L'importo del canone di cui al precedente comma è stato determinato in via presuntiva. L'Amministrazione Comunale potrà adeguare detto importo in misura comunque uguale per tutti i concessionari, a seguito della rilevazione dell'effettivo andamento dei costi di gestione. In tal caso l'importo integrativo del canone di cui al comma 1 sarà comunicato sia all'Assemblea (attraverso il Comitato di Gestione), sia ai singoli concessionari.
3. Nei casi di interruzione, decadenza, revoca e cessazione per qualunque altro motivo della concessione i versamenti relativi ai canoni e alle quote forfettarie di cui al presente articolo non verranno in ogni caso rimborsati.

Art. 14 MODIFICHE

1. Il presente regolamento è suscettibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Municipale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a normative intervenute o suggerimenti. Le eventuali innovazioni al presente Regolamento, approvate posteriormente alla stipula della concessione, sono considerate automaticamente e integralmente accettate da parte dei concessionari, a pena di decadenza della concessione.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono estese ai contratti in essere alla data della sua entrata in vigore.

Art. 15 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la gestione degli orti per anziani" approvato con Delibera di Consiglio di Municipalità n. 47 del 18/11/2009.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice civile.
3. A seguito dell'approvazione del presente regolamento e del rilascio delle concessioni, il Presidente di Municipalità convocherà l'Assemblea per l'elezione dei nuovi organismi di cui all'Art. 11.